SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1893)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(GORIA)

e con il Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl

---

ONOREVOLI SENATORI. — 1. L'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl, verificatosi alla fine dello scorso aprile, ha fra l'altro provocato a distanza nel nostro Paese una serie di conseguenze che, sul piano economico, si sono tradotte in perdite di rilevante entità per le imprese agricole operanti nei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario.

Dopo l'emanazione dell'ordinanza 2 maggio 1986 con cui il Ministro della sanità ha adottato disposizioni contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica, vietando la vendita al pubblico e la somministrazione di verdure fresche a foglie ed il consumo del latte da parte dei minori di età inferiore ai 10 anni e delle donne in stato di gravidanza, il mercato di tali prodotti si è venuto a trovare in una situazione di blocco pressochè totale. E ciò non solo per gli effetti diretti dell'ordinanza, ma anche per quelli mediati, dati i timori diffusi tra la

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

generalità dei consumatori, che hanno evitato di acquistare e consumare anche i prodotti orticoli ed i derivati lattiero-caseari non espressamente richiamati dalla stessa ordinanza.

Tale situazione è venuta tanto più a pesare sui settori produttivi interessati in quanto i mesi di maggio e di giugno, per la particolare condizione stagionale, svolgono un ruolo determinante per l'andamento complessivo della campagna di produzione e di commercializzazione, in Italia e all'estero, della produzione agricola e zootecnica.

In particolare, per quanto riguarda le produzioni vegetali, è da considerare che in tali mesi prende consistenza la campagna di commercializzazione per la maggior parte delle produzioni orticole, di cui molte rappresentano l'unica produzione dell'annata agraria (cavoli, cavolfiori, carciofi, asparagi, eccetera), e prende avvio la campagna di commercializzazione delle produzioni ortofrutticole estive, il cui risultato è strettamente legato all'immagine acquisita sul mercato dalle primizie.

Analogamente, per quel che riguarda la produzione lattiera, nei mesi di maggio e di giugno si concretizza globalmente il massimo livello qualitativo e quantitativo stagionale del prodotto, con un livello di circa 320.000 quintali giornalieri. Ne deriva che, sia pure in modo meno marcato che per le produzioni vegetali, anche per la produzione lattiera l'andamento dei detti mesi assume una notevole importanza per il successo o meno della campagna produttiva, e ciò con particolare riferimento a talune aree ed a talune produzioni, che sono poi soprattutto quelle del Mezzogiorno, in specie per i derivati del latte ovi-caprino.

Per un completo inquadramento della situazione di disagio che è venuta a delinearsi nel settore agricolo, occorre inoltre considerare che gli effetti negativi indotti dalla nube radioattiva si sono sommati a quelli altrettanto negativi provocati dalle passate gelate (che, tra l'altro, avevano pregiudicato per i successivi anni la produttività di una parte consistente della olivicoltura italiana, sì da rendere necessario l'apporto degli interventi di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, ed al regolamento CEE 1654/1986).

2. Sta di fatto che per i settori direttamente colpiti dagli effetti dell'incidente radioattivo, nell'immediato si è verificato:

per le verdure un accumulo eccezionale presso i produttori agricoli di prodotto contaminato e di facile deperibilità, non esitabile sul mercato;

per il latte e derivati un accumulo abnorme sia presso i produttori di base, sia presso le centrali, le cooperative e le altre strutture di trasformazione, per la consistente caduta del consumo di tali prodotti.

Ai problemi di carattere strettamente economico si sono aggiunti quelli di carattere igienico-sanitario.

Infatti per i prodotti vegetali si è posta la necessità di eliminare dal circuito del consumo (secondo le disposizioni della citata ordinanza del 2 maggio, delle istruzioni telegrafiche del Ministro della sanità del 3 maggio e della successiva ordinanza dell'11 maggio) il prodotto contaminato che, in relazione al ciclo vegetativo delle singole specie, non poteva permanere oltre nè sul campo, nè, per la rapida deperibilità, all'interno dei depositi della catena distributiva.

Per il latte, posto che non poteva essere assolutamente sospesa la mungitura, per non pregiudicare l'esistenza stessa delle lattifere, emergeva immediatamente la indifferibile necessità di provvedere comunque alla raccolta e collocazione di un quantitativo di prodotto valutato, per il solo mese di maggio, intorno a 10 milioni di quintali.

La difficoltà in cui sono venute a trovarsi le imprese di trasformazione del latte, che avevano proceduto al ritiro del prodotto, nell'effettuare la relativa commercializzazione, ha posto in rilievo l'esigenza di assicurare al prodotto stesso le condizioni di conservabilità, di genuinità e di qualità prescritte dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande, attraverso il reperimento degli occorrenti impianti di immagazzinamento e di refrigerazione.

Un ostacolo insuperabile all'ipotesi dello smaltimento o della distruzione del prodotto che non era possibile conservare era costituito tuttavia dalle disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente la tutela delle acque dall'inquinamento, integrata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dalle correlative direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Infatti, esclusa ogni possibilità di smaltimento diretto del latte nel suolo o nei corpi idrici superficiali o sotterranei, ed esclusa inoltre l'ipotesi di incenerimento (per l'eccessiva quantità di energia richiesta) o di produzione di biogas (per mancanza di adeguati impianti), in linea teorica poteva essere adottata la soluzione di provvedere allo smaltimento insieme agli scarichi civili.

Tenuto presente, però, che un metro cubo di latte corrisponde allo scarico giornaliero di circa 1.500 abitanti, ne sarebbe derivata la esigenza di disporre giornalmente di impianti per il trattamento dei liquami di una popolazione equivalente aggiuntiva di circa 48 milioni di abitanti, per il solo mese di maggio.

Per tali considerazioni, attesa la facile trasformazione biologica delle componenti organiche del latte e dei suoi derivati, specie della componente proteica, con relativa trasformazione in composti ad elevata pericolosità igienico-sanitaria, il ricorso alle discariche controllate si è posto all'attenzione come unico metodo possibile per giungere alla eliminazione del prodotto che risultasse giunto ad uno stadio di deperimento qualitativo o di inutilizzabilità commerciale.

3. Per far fronte alla suddetta situazione ed alle collegate prospettive di grave impatto economico, ambientale, igienico-sanitario e di ordine pubblico, realisticamente individuate, il Ministero dell'agricoltura, fin dal 3 maggio, ha promosso gli opportuni contatti con gli organismi professionali interessati e quindi con le Regioni al fine di formulare e rendere operativo, secondo specifici accordi, un progetto di superamento degli effetti diretti ed indiretti provocati dall'incidente in questione sui prodotti coinvolti.

In particolare, per quel che riguarda i prodotti orticoli, sulla base della decisione favorevole che il consiglio di amministrazione dell'AIMA ha assunto il 5 maggio, il CIPAA, con delibera dell'8 maggio 1986, ha approvato un programma di interventi nazionali da svolgere a cura della stessa Azienda.

Tale programma ha previsto il ritiro — secondo le modalità e procedure già utilizzate per l'assorbimento di eccedenze — dei prodotti contemplati nell'ordinanza del Ministro della sanità del 2 maggio, nonchè di quegli altri prodotti — quali sedani, finocchi, radicchi, prezzemolo, basilico e fragole — per i quali gli effetti indotti dalle misure di divieto avevano determinato una grave crisi di mercato.

Di conseguenza, la maggior parte dei 364 centri di raccolta delle associazioni dei produttori l'8 maggio hanno avviato le operazioni di ritiro dei prodotti, sotto il controllo delle apposite commissioni nominate dagli Assessorati regionali all'agricoltura subito dopo la decisione del consiglio di amministrazione dell'AIMA.

L'andamento delle operazioni di ritiro è stato seguito costantemente dal Ministero e dall'AIMA unitamente alle organizzazioni professionali degli agricoltori ed alle Unioni delle associazioni dei produttori, tenendo anche conto della evoluzione della situazione di mercato. Su questa base d'intesa, il 19 maggio sono stati fissati i prezzi di ritiro, tuttavia prevedendo, a partire dal 21 maggio, un'adeguata riduzione degli stessi, per prevenire sia manovre speculative sia l'assuefazione dei produttori al soccorso dell'AIMA.

Ai centri di ritiro, che sono stati chiusi definitivamente alle ore 20 del 6 giugno, secondo i controlli esperiti, risultano affluiti complessivamente 2.085.784 quintali di prodotti, di cui 79.199 quintali di asparagi, 232.195 quintali di carciofi da mensa, 77.361 quintali di spinaci e 435.041 quintali di fragole. La spesa complessiva corrispondente è pari a lire 189.383.831.663, a cui occorre sommare le spese sostenute per lo smaltimento dei prodotti e la gestione dei centri di ritiro, pari a circa 10 miliardi.

Per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, il Ministero dell'agricoltura, come accennato, sin dal 3 maggio si è fatto promotore di un accordo interprofessionale tra le categorie interessate, in base al quale le aziende trasformatrici si sono impegnate a ritirare regolarmente il latte dalle stalle, a fronte di una garanzia di intervento sui prodotti trasformati.

Questo tipo di intervento si è prospettato come l'unico tecnicamente praticabile, non essendo realizzabile un intervento effettuato direttamente sul latte. L'accordo ha previsto infatti il convogliamento di tutto il latte prodotto nei giorni dell'emergenza verso la trasformazione in latte a lunga conservazione e in altri derivati conservabili, al fine di rendere più agevole e meno costoso l'intervento.

Il 14 maggio 1986 il CIPAA ha approvato l'apposito programma straordinario di interventi nazionali, dopo che lo stesso programma, il 13 maggio, era stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIMA, consentendo così un intervento straordinario sul mercato dei prodotti lattiero-caseari.

Detto programma è articolato in due fasi di intervento. In una prima fase — tuttora in corso — si procede allo stoccaggio privato dei seguenti prodotti trasformati: prodotti intermedi della lavorazione dei formaggi a pasta filata; formaggi a media stagionatura di età minima 20 giorni; formaggi di latte ovino e caprino (pecorino romano; altri pecorini, caprini e misti di età minima 30 giorni); polvere di latte e polvere di siero; formaggi fusi, limitatamente a quelli ottenuti mediante l'impiego di formaggi invenduti o resi dal mercato dopo il 2 maggio 1986; latti condensati e concentrati, panne e creme a lunga conservazione, yogurt, latte fermentato; latte UHT o sterilizzato; formaggi freschi purchè congelati; ricotta secca, salata, infornata.

Le imprese abilitate alla trasformazione, che si sono impegnate a porre a disposizione per le operazioni di stoccaggio idonei locali, sono state autorizzate dall'AIMA a procedere alle suddette operazioni, secondo le procedure e le modalità in uso per operazioni analoghe, dietro compenso giornaliero di lire 400 per quintale di latte o equivalente-latte.

Per la realizzazione di tale intervento, con la delibera del CIPAA, alle imprese interessate è stato imposto in primo luogo l'obbligo di corrispondere ai produttori del prodotto di base il prezzo minimo del latte conferito o acquistato, nella misura e nei termini stabiliti in sede regionale dalla legge n. 306 del 1975 o comunque antecedentemente convenuti. Per i conferimenti alle cooperative il prezzo garantito al produttore è quello risultante dal bilancio di gestione.

La seconda condizione riguarda la provenienza del latte, in quanto viene ammesso all'intervento soltanto quello di esclusiva produzione nazionale.

Per la seconda fase dell'operazione di intervento dell'AIMA, la delibera del CIPAA prevede la definizione delle modalità del ritiro e della destinazione dei prodotti affluiti allo stoccaggio privato, tenendo conto dell'accertata impossibilità di una loro immissione sul mercato.

In altri termini, l'articolazione della seconda fase di intervento in un primo tempo è stata ipotizzata in relazione all'andamento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari a partire dal 17 maggio, data prevista per la decadenza delle prescrizioni dell'ordinanza del 2 maggio.

Tuttavia il prolungamento dell'efficacia di quest'ultima al 24 maggio — in base a nuova ordinanza del 16 maggio — produceva nei consumatori una nuova reazione negativa verso i prodotti lattiero-caseari, con una ulteriore caduta del mercato.

Via via, a tali effetti negativi di tale ordinanza si sono sommati da ultimo quelli ulteriormente indotti dalle decisioni di talune autorità locali, che tra l'altro hanno generato una diffusa condizione di sospetto verso tutti i prodotti lattiero-caseari.

Pertanto, con il proseguimento nel mese di giugno della crisi del mercato del settore, si è dovuto giocoforza prolungare l'intervento di stoccaggio, evitando in conseguenza di definire i termini della seconda fase delle operazioni previste a carico dell'AIMA.

4. Con la definizione ed attivazione dei programmi di intervento dell'AIMA, rispettivamente per le verdure e le fragole e per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, si è potuto far fronte alla situazione di emergenza scaturita dall'incidente nucleare. In questo modo sono stati evitati non solo i problemi di igiene pubblica e di impatto ambientale che, per quanto detto, si sarebbero verificati, ma anche i non trascurabili problemi di ordine pubblico, che fin dai primi momenti dell'emergenza sono stati sottoposti all'attenzione del Governo da varie prefetture. Infatti, soltanto con l'avvio degli interventi dell'AIMA si è potuto dare un segnale rassicurante, sia agli operatori agricoli, sia alle cooperative, alle centrali del latte e comunque alle imprese di trasformazione, circa la volontà del Governo di intervenire per ricreare le condizioni di ordinario esercizio economico alle imprese maggiormente colpite dall'evento calamitoso.

In proposito è significativo il caso delle centrali pubbliche del latte che, nell'impossibilità di proseguire nell'attività di lavorazione, nei primi giorni dell'emergenza già avevano deciso di sospendere il ritiro del prodotto di base (determinando un diffuso stato di tensione presso gli allevatori) e di chiudere gli impianti (con sospensione delle maestranze).

Peraltro l'AIMA, con lo svolgimento dell'insieme degli interventi approvati dal CIPAA, non è stata in grado di coprire tutta la gamma delle accertate situazioni di danno dirette e indotte, causate dalla calamità; nè d'altro canto, sul proprio bilancio, ha le disponibilità necessarie per far fronte alla copertura degli oneri che derivano dalla realizzazione del complesso di interventi ad essa assegnati.

Sicchè, data la necessità di provvedere con la massima urgenza al completamento del quadro degli interventi eccezionali resisi indispensabili ed al reperimento degli stanziamenti da far confluire sul bilancio dell'AIMA, è stato predisposto il presente decreto, che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

5. Sulla base delle esigenze straordinarie che ne giustificano l'adozione, si provvede in primo luogo ad assicurare la provvista dei finanziamenti necessari per consentire all'AIMA la realizzazione degli interventi proposti. Infatti, tenendo conto degli impegni già assunti a valere sull'originario programma di interventi nazionali (premio per la nascita dei vitelli, premio per il mantenimento delle vacche nutrici, aiuto allo stoccaggio a breve termine dei vini, eccetera), integrato poi con gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 12 della legge finanziaria 1986 (concessione della indennità di abbandono della produzione lattiera e concessione di un importo perequativo straordinario per lo zucchero), l'Azienda si è trovata nella pratica impossibilità di far fronte a nuovi oneri finanziari.

D'altra parte, data la difficoltà di effettuare prelevamenti sul bilancio dello Stato, in ragione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria 1986, non è rimasta altra soluzione che il ricorso ad operazioni di mutuo presso la Cassa depositi e prestiti, con rimborso dei relativi oneri da parte dell'AIMA utilizzando i proventi delle economie e degli introiti di gestione che saranno realizzati.

In secondo luogo si provvede ad individuare la gamma delle misure da attuare ad opera dell'AIMA.

Per gli ortaggi e le fragole si tratta della corresponsione ai produttori agricoli di indennizzi commisurati alla quantità di prodotto affluita ai 364 centri di ritiro delle associazioni dei produttori fino al 6 giugno 1986, in relazione alle categorie di prezzo stabilite per specie e qualità in accordo con le Unioni delle associazioni dei produttori e gli organismi professionali di categoria.

Per il latte trattasi invece della corresponsione alle imprese di lavorazione e trasformazione ed alle associazioni dei produttori di indennizzi commisurati alla quantità di derivati eliminata per sopravvenuto deperimento sia prima dell'entrata in vigore della delibera CIPAA del 14 maggio, sia per scadenza dei termini di commercializzazione nella fase di stoccaggio privato. Trattasi inol-

tre della corresponsione, a favore delle imprese che hanno ritirato regolarmente latte fresco dagli allevatori (come le centrali del latte e le cooperative) e che lo hanno trasferito ad altre imprese in grado di trasformarlo in derivati a lunga conservazione, di indennizzi per le spese di raccolta, prima lavorazione e trasporto sostenute.

Per lo stesso prodotto, rientrano altresì tra le misure previste la eventuale realizzazione della seconda fase di intervento dell'AIMA (ritiro del prodotto stoccato e successiva destinazione ad altri usi) e la corresponsione a favore degli allevatori di un indennizzo per il quantitativo di latte eliminato prima dell'entrata in vigore della delibera CIPAA.

Infine, il provvedimento definisce le modalità di accertamento e di controllo degli interventi ammessi con norme che per la loro valenza assumono anche un carattere di permanenza, com'è il caso di quella relativa alla composizione delle commissioni regionali di controllo delle operazioni di ritiro dei prodotti da parte dell'AIMA e di quella che autorizza l'AIMA stessa a provvedere alla distruzione dei prodotti, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, allorchè insorgano esigenze di tutela della salute pubblica. Nello stesso quadro dispositivo generale, il provvedimento definisce, inoltre, le modalità di accelerazione dei programmi di immissione sul mercato dei prodotti agricoli conferiti all'AIMA. Modalità che, nella circostanza, assumono un valore determinante, in quanto è con gli introiti e con le economie di gestione così realizzate che l'AIMA farà fronte agli oneri di finanziamento derivanti dall'intervento della Cassa depositi e prestiti.

Da questa base di impostazione è derivata l'articolazione del provvedimento.

L'articolo 1 stabilisce l'integrazione delle ordinarie disponibilità di bilancio dell'AIMA con un importo pari a lire 300 miliardi: importo da destinare al finanziamento delle operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera del CIPAA dell'8 maggio 1986 e comunque fino al 6 giugno 1986; al finanziamento delle due fasi di intervento dell'AIMA sul mercato dei prodotti lattiero-caseari conservabili, di cui all'elenco dell'allegato *A* della delibera del CIPAA del 14 maggio 1986; al finanziamento degli indennizzi da corrispondere, rispettivamente, alle imprese ed agli allevatori che hanno distrutto prodotti lattiero-caseari prima dell'entrata in vigore della delibera del CIPAA.

Si dispone inoltre che gli interventi sul mercato dei prodotti lattiero-caseari si attuano a favore delle imprese di lavorazione e trasformazione che, secondo contratto, hanno ritirato regolarmente il latte dai produttori agricoli.

L'articolo 2 definisce l'ambito di operatività del decreto ed individua i soggetti destinatari delle misure di intervento.

Autorizza, in primo luogo, le imprese e le associazioni di produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati a provvedere alla loro eliminazione dopo la data di scadenza, nel rispetto delle norme di igiene pubblica. Autorizzazione che si riferisce al prodotto stoccato entro il 30 giugno 1986, in applicazione della prima fase di intervento dell'AIMA ai sensi della citata delibera del 14 maggio 1986.

Per ciascun tipo di prodotto eliminato viene prevista la corresponsione, a favore dei soggetti interessati, di un rimborso pari al prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile 1986, applicando a questi una riduzione del 10 per cento, che corrisponde al profitto medio aziendale.

Stabilisce altresì lo stesso articolo che per i prodotti ritirati dall'AIMA, in attuazione della seconda fase d'intervento di cui alla suddetta delibera del CIPAA, il prezzo di ritiro non può essere superiore a quello precedentemente determinato per l'eliminazione diretta da parte dei soggetti interessati.

Viene inoltre riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di raccolta, prima lavorazione e trasporto del latte fresco a favore dei soggetti (centrali del latte e cooperative) che hanno trasferito il prodotto ad altre imprese di trasformazione, determinandone la relativa misura nel 10 per cento del prezzo di acquisto del latte dal produttore di ba-

se, quale risulta dall'applicazione della legge n. 306 del 1975 o da quanto convenuto in precedenza.

Infine, a favore delle imprese di trasformazione viene riconosciuto il diritto al rimborso di un corrispettivo per i prodotti lattiero-caseari eliminati a partire dal 2 maggio e fino all'entrata in vigore della delibera del CIPAA del 14 maggio, applicando le stesse procedure che prevedono la decurtazione del profitto (10 per cento) sul prezzo dei listini aziendali in vigore, per ciascun prodotto, al 30 aprile 1986.

L'articolo 3 ammette il rimborso del prezzo del latte fresco, limitatamente ai quantitativi eliminati nella prima fase della vicenda, e precisamente dal 2 maggio fino all'entrata in vigore della delibera del CIPAA, ossia fino al 16 maggio 1986, a favore delle imprese zootecniche che non hanno potuto conferire il prodotto alle imprese di trasformazione. Il prezzo, evidentemente, è quello stabilito in sede regionale ai sensi della legge n. 306 del 1975 o in base a precedenti accordi.

Nello stesso articolo vengono altresì fissate le modalità di ammissione al rimborso e le procedure di controllo delle operazioni, le une e le altre riferite all'accertamento delle Regioni secondo quanto stabilito dall'articolo successivo.

L'articolo 4 detta l'insieme delle disposizioni procedurali per l'ammissione degli aventi titolo a beneficiare delle misure del decreto, nonchè il complesso dei conseguenti controlli ed accertamenti da effettuare a garanzia della regolarità delle operazioni.

Viene stabilito che i soggetti interessati devono comunicare all'AIMA, per il tramite delle Regioni, i quantitativi dei prodotti lattiero-caseari eliminati dal 2 maggio fino all'entrata in vigore della delibera del CIPAA.

Per quanto attiene alla eliminazione diretta, da parte delle imprese trasformatrici, delle giacenze di prodotto stoccato alla rispettiva data di scadenza, i soggetti interessati devono presentare domanda di rimborso all'AIMA entro 30 giorni dalla compiuta eliminazione.

Per le eliminazioni avvenute nel periodo antecedente alla decisione del CIPAA del 14 maggio, la presentazione delle domande deve avere luogo entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto.

Le domande devono pervenire all'AIMA per il tramite delle Regioni, con il corredo della documentazione che attesti la veridicità delle richieste di rimborso.

La medesima procedura vale per le domande delle associazioni dei produttori ortofrutticoli intese al rimborso degli oneri derivanti dal ritiro e smaltimento dei prodotti conferiti ai centri AIMA entro il 6 giugno. Peraltro, data l'avvenuta conclusione delle operazioni di ritiro, è previsto che le suddette domande devono essere presentate entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

L'AIMA effettua i rimborsi entro 6 mesi dalla data di ricevimento della proposta, applicando, inoltre, per i prodotti lattiero-caseari, una maggiorazione del 10 per cento riferita agli interessi maturati per far fronte alle anticipazioni bancarie del periodo intercorrente tra la ricezione della domanda e la data di pagamento, ai fini del pagamento del prezzo del latte agli operatori agricoli.

Per quanto riguarda poi i controlli e gli accertamenti da effettuare, le disposizioni definite dal decreto prevedono un accurato esame delle domande presso le Regioni, che devono curare la raccolta di tutti gli elementi di riscontro necessari a certificare la sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso da parte dell'AIMA, confermando o meno l'importo richiesto dal soggetto presentatore della domanda.

Sulle domande di rimborso così pervenute all'AIMA saranno effettuati ulteriori controlli ed accertamenti a sorteggio da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi o dei Corpi di polizia. I criteri e le modalità di effettuazione di tali controlli a campione vengono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, previe intese con i Ministri competenti circa l'utilizzazione dei Corpi di polizia chiamati a collaborare.

L'articolo 5 completa il provvedimento con una serie di ulteriori norme procedurali e

funzionali che, proiettando il loro effetto anche al di là della vicenda della fuga radioattiva, coprono esigenze normative necessarie per corrispondere ad altre evenienze calamitose di carattere eccezionale.

Si tratta innanzitutto di una disposizione generale con cui si fa divieto all'AIMA di corrispondere qualsiasi forma d'intervento finanziario a favore di quei soggetti che non hanno pagato, nei termini contrattuali, ai produttori agricoli il prezzo del prodotto acquistato. Per maggior effetto, il divieto viene esteso all'anno successivo a quello cui si riferisce l'omissione suddetta.

Vengono quindi fissate le composizioni delle commissioni regionali di controllo addette alle normali operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli.

Infine, per far realizzare all'Azienda economie di gestione ed introiti finanziari, sono dettate disposizioni dirette a favorire l'acceleramento dei programmi di immissione sul mercato dei prodotti agricoli conferiti all'Azienda e dalla stessa immagazzinati. Tali disposizioni acquistano validità immediata in relazione alla esigenza di realizzare proventi finanziari da destinare all'ammortamento del mutuo da accendere, presso la Cassa depositi e prestiti, da parte dell'AIMA.

L'articolo 6, appunto, autorizza l'AIMA a fare ricorso ad operazioni di mutuo quindicennale presso la Cassa depositi e prestiti per l'importo di lire 300 miliardi. I tempi, le procedure ed i criteri di realizzazione dell'operazione saranno definiti con decreto del Ministro del tesoro.

All'ammortamento dell'onere che ne deriva, valutato in lire 39 miliardi annui, provvede l'AIMA con apposita posta da iscrivere nel proprio bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, recante misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 151 del 2 luglio 1986.*

Misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sopperire alle esigenze connesse alla grave crisi di mercato di alcuni prodotti ortofrutticoli e zootecnici indotta dagli effetti dell'incidente nella centrale elettronucleare di Chernobyl;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario 1986 sono integrate di una somma complessiva pari a lire 300 miliardi per il finanziamento:

a) degli interventi urgenti dell'AIMA sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) in data 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986, per i prodotti conferiti entro il 6 giugno 1986;

b) degli interventi urgenti, in due fasi, sul mercato dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato *A* della delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986;

c) degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 e all'articolo 3.

2. Gli interventi di cui alla lettera *b*) del comma 1 si applicano nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione del latte che abbiano regolarmente ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli.

Art. 2.

1. Alle imprese e alle associazioni di produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica, eliminano, alla scadenza del termine ultimo di utilizzo, quantitativi di prodotti lattiero-caseari di provenienza nazionale, detenuti alla data del 30 giugno 1986, in applicazione della prima fase di intervento dell'AIMA prevista dalla delibera del CIPAA del 14 maggio 1986, spetta un rimborso pari, per ciascun tipo di prodotto eliminato, al prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile 1986, ridotto del 10 per cento.

2. Per i prodotti ritirati dall'AIMA in attuazione della seconda fase di intervento prevista dalla delibera del CIPAA di cui al comma 1, il prezzo di ritiro da corrispondere non può essere superiore all'importo del rimborso previsto dallo stesso comma 1.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno trasferito e ceduto il latte ad altre imprese di trasformazione sono rimborsate le spese sostenute per la raccolta, la prima lavorazione ed il trasporto, nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto del latte dal produttore, quale risulta in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ivi indicati che hanno eliminato prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese.

Art. 3.

1. Ai produttori zootecnici che, a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese, hanno eliminato il latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici, viene rimborsato il prezzo del latte stabilito in sede regionale in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

2. Ai rimborsi provvede l'AIMA sulla base di elenchi nominativi redatti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome attestano, con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 4, la sussistenza delle condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo accertato.

Art. 4.

1. Per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 1, entro trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti, i soggetti interessati presentano apposita domanda.

2. Per i rimborsi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la indicazione delle quantità dei prodotti eliminati ai sensi del medesimo comma 4.

3. Le domande di rimborso di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'AIMA per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnate da certificazione delle autorità locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni delle associazioni dei produttori contenenti copia della documentazione fiscale relativa al prodotto venduto o conferito, nonchè dalle attestazioni di pagamento del latte ai produttori agricoli nei termini stabiliti. Per i produttori non soci di associazioni di produttori la certificazione è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per i rimborsi relativi ai prodotti ortofrutticoli ritirati ed eliminati in base alle disposizioni della delibera del CIPAA in data 8 maggio 1986, le associazioni dei produttori ortofrutticoli devono presentare domanda di rimborso all'AIMA entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve essere inoltrata per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnata da certificazione rilasciata dalle commissioni regionali di controllo dei ritiri disposti dall'AIMA circa la specie e la quantità dei prodotti ritirati ed eliminati. I rimborsi sono effettuati sulla base dei prezzi fissati dall'AIMA in misura non superiore a quelli medi all'origine franco produttore, rilevati sui mercati all'ingrosso alla data del 2 maggio 1986, ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986 del 30 per cento.

5. L'organo regionale o provinciale competente, effettuato l'esame delle domande di cui ai commi 3 e 4, previa raccolta dei necessari elementi istruttori, le inoltra all'AIMA con propria proposta di rimborso analiticamente motivata e accompagnata dalla certificazione della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo ritenuto ammissibile.

6. Per i prodotti ortofrutticoli e per quelli lattiero-caseari eliminati l'AIMA provvede ai rimborsi relativi entro sei mesi dalla data di ricezione della proposta dell'organo regionale corredata della domanda e di tutta la relativa documentazione.

7. Per i prodotti lattiero-caseari l'importo da corrispondere è maggiorato di un interesse determinato al tasso del 10 per cento sulle somme ammesse al rimborso, commisurato al tempo intercorrente tra la data di ricezione della proposta di cui al comma 5 e quella di pagamento.

8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per controlli a campione da effettuare sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, individuati mediante sorteggio. Tali controlli sono affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi e ai Corpi di polizia, d'intesa

per questi ultimi con i Ministri competenti e con assunzione delle relative indennità di missione a carico dell'AIMA.

Art. 5.

1. L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli dal mercato, nonchè sull'eliminazione dei prodotti di cui all'articolo 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.). In sostituzione del funzionario dell'I.C.E., ove non designato, partecipa un funzionario dell'Ispettorato centrale repressione frodi. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dell'AIMA.

3. Dopo l'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis*. — Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica ».

4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti con procedure semplificate, deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e alle norme statutarie della Azienda stessa.

Art. 6.

1. Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 l'AIMA provvede mediante operazioni di mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con proprio decreto dal Ministro del tesoro.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 39 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dell'AIMA, anche mediante utilizzo delle economie di spesa di gestione e degli introiti di cui al comma 4 dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — PANDOLFI — GORIA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI